

Presidente del Consiglio Comunale di Alassio
Dott. Rocco INVERNIZZI
Viale Gibb, 8 - 17021 ALASSIO (SV)
tel./fax 0182 472213 - Cell. 338 4675758
roccoinvernizzi@libero.it

Prot. no del
12-12-14

Alassio, 11 dicembre 2014

Al Presidente del

Consiglio delle Autonomie Locali

Ill.mo Sig. Presidente,

preso atto che Le funzioni di Codesto Spettabile Consiglio sono stabilite dall'articolo 66 del Suo Statuto, il quale, tra l'altro, stabilisce che esso esprima pareri in merito a progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze nonché ad atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione ed enti locali, proponendo al Presidente della Giunta il ricorso avverso atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di Enti locali liguri, in allegato alla presente si trasmette una bozza di deliberazione del Consiglio Regionale, al fine del Suo inoltro, per mezzo di Codesto preg.mo Consiglio, presso la sede regionale competente, tesa all'adozione di idonei ed indispensabili provvedimenti per il comparto demaniale marittimo.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità, si porgono doverosi ossequi.

Dott. Rocco INVERNIZZI

PREMESSO CHE:

- con Procedura d'Infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Comunità Europea il 29 gennaio 2009 in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime si è proceduto alla formale soppressione, ex art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, del diritto di insistenza nel rinnovo delle concessioni demaniali in favore dei precedenti titolari di concessioni demaniali previsto dall'art. 37, comma secondo, del Codice della Navigazione;
- questa abrogazione, finalizzata a consentire al Governo italiano di chiudere la Procedura d'Infrazione avviata dalla Comunità Europea su citata, è stata accompagnata dalla proroga della durata dei titoli in essere fino al 31 dicembre 2015/2020;
- la bozza di intesa predisposta dal Ministero per gli affari regionali in data 21.12.2010, finalizzata ad affrontare l'emergenza del settore balneare, disattende la richiesta avanzata dalle organizzazioni balneari;
- le imprese che operano sul demanio marittimo (alberghi, campeggi, ristoranti, stabilimenti balneari, imprese nautiche, ecc.), si trovano attualmente a dover affrontare, oltre all'incertezza economica per il ciclo sfavorevole, anche e soprattutto l'incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza, disincentivando gli investimenti nel settore;

ATTESA pertanto l'urgenza di costruire un nuovo quadro normativo per l'intero settore, così come disposto dall'art. 1, comma 18, della legge 25/2010 e richiesto, in data 07.10.2010, dalla Conferenza delle Regioni nel suo Documento preparatorio alla IV Conferenza nazionale sul turismo, in grado di assicurare quelle certezze di durata e di sopravvivenza che rappresentano la condizione indispensabile per favorire gli investimenti e la crescita delle imprese interessate che hanno fatto la storia e determinato il successo del turismo balneare della nostra Regione e del nostro Paese;

CONSIDERATO indubbio che l'eliminazione nel nostro ordinamento del *rinnovo automatico* mediante l'abrogazione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 37 del C.N. effettuato ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge n. 25/2010, ha comportato la lesione dell'affidamento che decine di migliaia di operatori economici, per decenni, hanno avuto nei riguardi della normativa vigente confermata da uniforme e costante comportamento della P.A. a garanzia del loro operato;

SENTITA la necessità di tutelare la prospettiva economica di così tante famiglie e, con essa, l'attività peculiare e creativa che negli anni ha consentito di promuovere un modello turistico virtuoso, proprio per salvaguardare il sistema turistico balneare italiano che questa miriade di piccole e medie imprese ha portato all'eccellenza e all'unicità nel sistema turistico europeo costituendo una vera tipicità tutta italiana tanto da rappresentarne un vero e proprio valore oltre che un carattere socio-culturale da tutelare;

RITENUTO opportuno salvaguardare i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che fanno pacificamente parte non solo del nostro ordinamento ma anche di quello europeo (si veda, ad esempio la sentenza della Corte Ue, sez. VI, 24 gennaio 2002, procedimento n. C-500/99 e 29 aprile 2004, cause riunite C- 487/01 e C-7/02 e le sentenze della Corte Costituzionale 264/05 e 302/2010);

RAVVISATA quindi l'opportunità di produrre una disciplina unitaria per tutto il territorio nazionale che discenda da una bozza di intesa predisposta dalle Associazioni di categoria in sinergia con le Regioni;

RITENUTO infatti che i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime siano di competenza esclusiva dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in quanto rientranti nella disciplina della concorrenza;

RICHIAMATA a tal proposito la costante e uniforme interpretazione della Corte Costituzionale che ha chiarito come *"la disciplina del procedimento di scelta del contraente, finalizzata alla stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, attiene, principalmente, alla materia della tutela della concorrenza di competenza legislativa esclusiva dello Stato" "Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti e secondo le modalità di seguito precisati, dal legislatore statale"*. (Sentenza n. 401 del 23.11.2007; conf. n. 272 del 27.07.2004, n. 411 del 17.12.2008, n. 246 del 24.07.2009, n. 142 del 23.04.2010 e, da ultimo, n. 325 del 17.11.2010);

PRESO ATTO che siffatto principio è stato invocato proprio dal Governo per impugnare le leggi che alcune Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Veneto, ecc.) hanno emanato in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime in attuazione della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e che la Corte costituzionale ha accolto dichiarandole illegittime ad esempio con la sentenza n. 180 del 12 maggio 2010 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 – Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296), anche perché *"la norma impugnata determina, dunque, un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo una competenza spettante allo Stato"*;

CONSIDERATO pertanto paradossale e contraddittorio che il Governo, dopo aver rivendicato la propria competenza legislativa esclusiva in materia con le impugnative alle leggi regionali, ne riconoscesse oggi, la loro competenza legislativa con il proposto atto di intesa già sopra richiamato;

PRESO ATTO inoltre che la Corte Costituzionale *"ha più volte affermato il principio secondo cui, nel passaggio ad una nuova normativa di una determinata materia, il legislatore ha un'ampia possibilità di scelta nel dettare la relativa disciplina transitoria; che tale possibilità ha il limite del rispetto di posizioni soggettive già maturate e quello della palese irragionevolezza che darebbe luogo a lesioni del principio di eguaglianza e quindi alla violazione dell'art. 3 Cost.;"* (Ordinanza n. 40 del 13.02.2009; conf. Ordinanza n. 9 del 13.01.2006, Sentenza n. 308 del 3.07.2002, Ordinanza n. 108 del 12.04.2002);

VISTO altresì che una disciplina che assicuri anche un "congruo periodo transitorio" è stata specificatamente prevista sia dal precedente Commissario europeo Barnier nella sua nota del 20.09.2010, che dal suo sostituto Jacques Barrot;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni su addotte, potersi proporre alla discussione ed all'approvazione del consiglio regionale l'emanazione di una delibera che costituisca promotrice la Regione Liguria di una iniziativa presso le altre regioni costiere tesa all'adozione di un univoco provvedimento da inoltrare comunemente, previa apposita coordinazione, presso gli organi governativi competenti che contempli prioritariamente:

a) l'impegno delle Regioni e dello Stato al rispetto delle loro specifiche competenze legislative ad assicurare:

- I. *una disciplina transitoria a tutela degli attuali concessionari contenente anche un differimento della scadenza del termine del 31.12.2015-2020 delle concessioni vigenti al 31.12.2035, anche per assicurare parità di trattamento in ragione della nuova diversa più lunga durata;*
- II. *il riconoscimento di un indennizzo, a carico del concessionario subentrante e a favore di quello uscente, garantito da idonea fidejussione, con rinuncia alla preventiva escussione, e pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti in concessione ed impiegate nell'attività consacrata da una perizia asseverata. Subordinare inoltre il rilascio dell'area demaniale alla sua effettiva corresponsione;*
- III. *la facoltà di rinegoziazione del titolo concessorio, con esclusione di procedure concorrenziali, per l'esecuzione di investimenti da effettuarsi anche in forma associata, sia nell'ambito della concessione ottenuta sia all'esterno su aree pubbliche, non previsti, urgenti e non differibili o in attuazione di Accordi di programma definiti con le Pubbliche Amministrazioni oppure in osservanza di sopravvenuti obblighi di legge o amministrativi con possibile differimento del termine originario di scadenza delle concessioni per un periodo equivalente al massimo previsto dalla legge;*
- IV. *una interpretazione autentica del criterio del facile e difficile sgombero delle strutture e degli impianti, rendendo assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato o, in alternativa, presenti nelle concessioni assentite a licenza e in vigore alla data di approvazione della legge;*
- V. *la definizione di nuovi criteri per la determinazione del canone demaniale che impedisca disparità di trattamento fra imprese operanti in territori diversi ma omogenei;*
- VI. *il riconoscimento al concessionario, nei limiti della durata della concessione e previa comunicazione all'autorità competente, della facoltà di cessione a terzi o di sostituire altri nel godimento della concessione ovvero di affidare ad essi le attività oggetto della stessa quale espressione della libera circolazione dei diritti;*
- VII. *la puntuale definizione delle cause di decadenza e revoca delle concessioni, così da evitarne il disordinato, confuso ed impreciso loro moltiplicarsi.*

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta presentata dal Consiglio delle Autonomie Locali con sede presso la Provincia di Genova, costituendo attraverso la presente deliberazione, la Regione Liguria quale promotore di una iniziativa presso le altre regioni costiere tesa all'adozione di un univoco provvedimento da inoltrare comunemente, previa

apposita coordinazione, presso gli organi governativi competenti che contempli prioritariamente:

a) l'impegno delle Regioni e dello Stato al rispetto delle loro specifiche competenze legislative ad assicurare:

- I. una disciplina transitoria a tutela degli attuali concessionari contenente anche un differimento della scadenza del del 31.12.2015-2020 delle concessioni vigenti al 31.12.2035, anche per assicurare parità di trattamento in ragione della nuova diversa più lunga durata, in analogia al trattamento riservato ai concessionari delle Nazioni di Spagna e Portogallo, nonché in corrispondenza alla gestione europea delle imprese autostradali che, essendo a loro volta concessionarie di un bene demaniale, debbono essere uniformate a quelle di profilo marittimo, a garanzia di equità di trattamento;*
- II. il riconoscimento di un indennizzo, a carico del concessionario subentrante e a favore di quello uscente, garantito da idonea fidejussione, con rinuncia alla preventiva escussione, e pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti in concessione ed impiegate nell'attività consacrata da una perizia asseverata. Subordinare inoltre il rilascio dell'area demaniale alla sua effettiva corresponsione;*
- III. la facoltà di rinegoziazione del titolo concessorio, con esclusione di procedure concorrenziali, per l'esecuzione di investimenti da effettuarsi anche in forma associata, sia nell'ambito della concessione ottenuta sia all'esterno su aree pubbliche, non previsti, urgenti e non differibili o in attuazione di Accordi di programma definiti con le Pubbliche Amministrazioni oppure in osservanza di sopravvenuti obblighi di legge o amministrativi con possibile differimento del termine originario di scadenza delle concessioni per un periodo equivalente al massimo previsto dalla legge;*
- IV. una interpretazione autentica del criterio del facile e difficile sgombero delle strutture e degli impianti, rendendo assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato o, in alternativa, presenti nelle concessioni assentite a licenza e in vigore alla data di approvazione della legge;*
- V. la definizione di nuovi criteri per la determinazione del canone demaniale che impedisca disparità di trattamento fra imprese operanti in territori diversi ma omogenei;*
- VI. il riconoscimento al concessionario, nei limiti della durata della concessione e previa comunicazione all'autorità competente, della facoltà di cessione a terzi o di sostituire altri nel godimento della concessione ovvero di affidare ad essi le attività oggetto della stessa quale espressione della libera circolazione dei diritti;*
- VII. la puntuale definizione delle cause di decadenza e revoca delle concessioni, così da evitarne il disordinato, confuso ed impreciso loro moltiplicarsi.*

2) Di inoltrare la presente deliberazione presso le altre regioni costiere al fine di sensibilizzare le stesse in ordine a questa delicata ed esistenziale materia in modo da adottare un univoco provvedimento da inoltrare comunemente e con opportuna coordinazione, presso gli organi governativi competenti con l'intento di riaprire il tavolo concertativo Stato-Regioni.